

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 229

presentata dai Consiglieri regionali
SERRA - CIUSA - LI GIOI - MANDAS - MATTA - SOLINAS Alessandro

il 15 settembre 2026

Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 1999 in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Lo sport occupa oggi uno spazio che va ben oltre la dimensione agonistica e competitiva. È luogo di formazione, socialità, benessere, appartenenza e partecipazione alla vita collettiva. L'articolo 33 della Costituzione, a seguito della legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1 (Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva) riconosce oggi espressamente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva. Questo riconoscimento ha reso ancora più evidente una concezione dello sport come componente della qualità della vita e come interesse della collettività e non come ambito riservato alla sola dimensione competitiva.

Proprio per questa ragione, la possibilità di accedere alla pratica sportiva e di proseguirla nel tempo non può essere considerata una questione marginale. Le condizioni nelle quali si pratica sport incidono concretamente sulla possibilità delle persone di partecipare alla vita sportiva: la disponibilità di impianti e fasce orarie, i costi da sostenere, la presenza di un'offerta adeguata sul territorio, la possibilità di intraprendere percorsi tecnici, arbitrali e dirigenziali.

I dati ISTAT più recenti mostrano che, nonostante i progressi compiuti nel corso degli ultimi decenni, questa possibilità non è ancora distribuita in modo uniforme. Nel 2024 praticava sport il 43,4 per cento degli uomini e il 31,8 per cento delle donne: un divario di 11,6 punti percentuali, ridotto rispetto al passato ma tuttora significativo. La partecipazione raggiunge i livelli più elevati nelle età più giovani e comincia a diminuire già a partire dai quindici anni; nelle regioni meridionali e insulari, inoltre, i livelli complessivi di pratica sportiva risultano inferiori alla media nazionale.

La differenza non riguarda soltanto il numero delle persone che praticano sport. Una ricerca del 2025 pubblicata nella sezione "Studi e dati dello Sport" di Sport e Salute Spa, Azienda pubblica che si occupa dello sviluppo dello sport in Italia, evidenzia un paradosso strutturale: a fronte di una partecipazione di base in forte crescita (con le donne che oggi rappresentano il 31,5 per cento dei tesserati, in aumento del 7 per cento nell'ultimo decennio), si registra un divario marcato nei luoghi in cui l'attività sportiva viene organizzata, diretta e rappresentata.

La presenza femminile nei ruoli decisionali e tecnici di vertice è infatti ancora del tutto marginale: i dati documentano che solo il 4,5 per cento dei presidenti degli organismi sportivi italiani è di genere femminile e la managerialità all'interno dei club si ferma al 7,3 per cento. Altrettanto critica è la situazione dei ruoli tecnici, dove appena il 3,1 per cento degli allenatori dei club è donna, peraltro con impieghi relegati quasi esclusivamente alle panchine delle squadre femminili. Vi è dunque una distanza marcata tra la crescita della pratica sportiva e l'effettivo accesso ai ruoli di governance e direzione tecnica.

La presente proposta di legge muove dalla consapevolezza di questa realtà, senza assumere che ogni differenza tra attività sportive femminili e maschili costituisca di per sé una discriminazione. Le discipline sportive presentano storie, strutture federali, livelli di diffusione, consistenza numerica, organizzazione dei campionati e costi molto diversi tra loro. Lo stesso Piano triennale dello sport 2026-2028, nell'individuare i campionati nazionali di maggior rilievo ai fini dei contributi regionali, distingue necessariamente tra serie maschili e femminili e tiene conto delle differenti articolazioni delle competizioni.

Il tema delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport richiede pertanto un approccio diverso dalla semplice applicazione di criteri formalmente identici. Occorre evitare che differenze oggettive vengano ignorate, ma occorre altrettanto evitare che differenze consolidate nel tempo finiscano, senza un'adeguata verifica, per riprodurre situazioni di svantaggio. È questa la ragione per la quale la proposta assume come riferimento la parità sostanziale, intesa come combinazione di tre elementi: regole non discriminatorie, criteri comparabili tra discipline e generi, e possibilità di adottare misure specifiche quando i divari effettivi lo richiedano.

L'intervento è volutamente costruito nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo. La Regione non interviene sulle regole tecniche delle discipline, sulla composizione dei campionati, sui criteri federali di tesseramento o sugli altri ambiti propri degli organismi sportivi, la cui autonomia è riconosciuta dall'ordinamento statale e sovranazionale. Interviene, invece, nell'ambito delle competenze regionali in materia di promozione e sostegno delle attività sportive: la programmazione regionale, l'impiego delle risorse pubbliche, il sostegno alla pratica sportiva, l'utilizzo degli impianti destinatari di finanziamenti regionali, la promozione territoriale dello sport e il monitoraggio degli interventi. Questa distinzione di piani, regole tecniche da un lato, condizioni di accesso e sostegno pubblico dall'altro, costituisce il limite entro il quale l'intera proposta è costruita ed esclude qualsiasi interferenza con l'autonomia organizzativa delle federazioni.

La legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), costituisce tuttora il principale quadro normativo attraverso il quale la Regione programma e sostiene lo sport in Sardegna. Essa contiene le finalità generali della politica regionale, disciplina il Piano triennale dello sport e il programma annuale, individua gli organismi di partecipazione e consultazione, individua le regole di base per l'accesso agli impianti sportivi e contempla le principali linee di sostegno finanziario alle attività, alle competizioni e agli operatori del settore.

La presente proposta sceglie, per una ragione di merito prima ancora che di tecnica legislativa, di non creare un distinto sistema di programmazione e finanziamento, il quale produrrebbe una duplicazione di strumenti, procedimenti e sedi decisionali, rischiando di collocare le pari opportunità in un binario separato rispetto alla programmazione ordinaria. Per queste ragioni, si sceglie di integrare stabilmente nella disciplina generale dello sport l'obiettivo delle pari opportunità tra donne e uomini e la relativa prospettiva di genere, facendo in modo che le pari opportunità divengano uno dei criteri attraverso i quali vengono esercitate funzioni che la Regione già svolge e una componente ordinaria delle scelte che la Regione compie ogni anno.

Le integrazioni apportate all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1999 assumono, in questo senso, un valore ordinamentale. La promozione delle pari opportunità e la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione femminile vengono inserite tra le finalità permanenti della legislazione regionale in materia di sport. Le successive modificazioni collegano tale finalità al Piano triennale, al programma annuale, alla Conferenza regionale dello sport, al Comitato regionale, alla gestione degli

impianti, ai contributi e al sistema di monitoraggio. La proposta non aggiunge, quindi, semplicemente una nuova linea contributiva: introduce una prospettiva destinata ad attraversare l'intero ciclo della politica sportiva regionale.

Un secondo elemento caratterizzante è la scelta di affidare una parte significativa dell'attuazione agli strumenti di programmazione già previsti dalla legge regionale n. 17 del 1999.

La materia richiede infatti capacità di adattamento. I divari possono variare per disciplina, età e territorio. Un ostacolo rilevante in un piccolo comune può non esserlo in un centro urbano. Le condizioni di una disciplina prevalentemente individuale possono essere molto diverse da quelle di uno sport di squadra.

Una disciplina legislativa eccessivamente analitica rischierebbe di cristallizzare criteri destinati a diventare rapidamente inadeguati. La sola affermazione di principi generali, all'opposto, rischierebbe di produrre effetti limitati. La proposta cerca un punto di equilibrio tra queste due esigenze: la legge stabilisce finalità, principi, obblighi di programmazione e criteri vincolanti; alla Giunta regionale e all'amministrazione spetta tradurli in interventi, indicatori, soglie, premialità e modalità operative sulla base dei dati disponibili.

Questa impostazione valorizza il Piano triennale dello sport come sede nella quale la conoscenza del fenomeno viene collegata alle decisioni sull'impiego delle risorse. Il Piano vigente svolge già questa funzione per l'impiantistica, l'attività giovanile, le manifestazioni, le federazioni, le trasferte e i campionati nazionali. La proposta completa tale struttura introducendo una specifica sezione sullo stato delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport, che dovrà partire da un quadro conoscitivo della partecipazione sportiva, individuare gli squilibri esistenti e le relative cause, fissare obiettivi misurabili e individuare gli interventi prioritari.

L'impostazione proposta è strettamente funzionale alla comprensione di un fenomeno complesso quale è quello sportivo: poter fare affidamento su parametri articolati per sesso, età, territorio e disciplina sportiva è fondamentale per separare le situazioni di reale svantaggio dalle dinamiche strutturali proprie della domanda e dell'offerta delle singole discipline. La raccolta dei dati assurge pertanto a elemento cardine del processo decisionale, indispensabile per indirizzare efficacemente l'azione amministrativa e valutarne l'impatto.

La proposta si compone di sedici articoli. L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità dell'intervento; gli articoli 2 e 3 disciplinano i principi che informano l'azione regionale e ne assicurano l'inserimento stabile nella legge regionale n. 17 del 1999. Gli articoli da 4 a 13 intervengono sui diversi strumenti di programmazione, partecipazione, sostegno, gestione e monitoraggio previsti dalla medesima legge regionale. L'articolo 14 disciplina l'adeguamento del Piano triennale dello sport 2026-2028; l'articolo 15 reca la norma finanziaria; l'articolo 16 disciplina l'entrata in vigore.

Di seguito si illustra il contenuto di ciascuno.

Articolo 1. Definisce l'inquadramento generale, l'oggetto e gli obiettivi strategici della proposta di legge, stabilendo che la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport costituisca un obiettivo trasversale della politica sportiva regionale e sia integrata nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi regionali. Individua inoltre le principali finalità perseguite: favorire l'accesso e la permanenza delle donne e delle ragazze nella pratica sportiva, contrastare i divari e l'abbandono, garantire condizioni di effettiva parità nell'accesso agli impianti e alle risorse pubbliche, promuovere la presenza femminile nei ruoli tecnici, arbitrali, dirigenziali e decisionali, valorizzare lo sport femminile e prevenire discriminazioni, abusi e molestie fondati sul genere.

Articolo 2. Assicura il raccordo tra le finalità della presente legge e i principi inseriti, mediante l'articolo 3, nell'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1999. In tal modo la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche sportive regionali sono direttamente informate ai principi stabilmente incorporati nella disciplina generale regionale in materia di sport.

Articolo 3. Integra l'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1999 inserendo, tra le finalità permanenti della politica sportiva regionale, la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e la rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso, la permanenza e lo sviluppo della componente femminile nella pratica sportiva e nei ruoli tecnici, arbitrali, dirigenziali e decisionali. La disposizione inserisce inoltre direttamente nella legge regionale n. 17 del 1999 i principi che devono informare le politiche e gli interventi regionali: pari opportunità, integrazione della prospettiva di genere, equità sostanziale, conoscenza e monitoraggio, territorialità e accessibilità, partecipazione e rappresentanza equilibrata e non discriminazione. Tali principi costituiscono criteri di riferimento per la predisposizione del Piano triennale dello sport, del programma annuale degli interventi, degli atti di indirizzo, dei bandi e degli altri provvedimenti attuativi. La scelta di collocarli direttamente nella legge regionale n. 17 del 1999 ne rafforza il carattere strutturale e assicura che essi operino stabilmente all'interno della disciplina generale dello sport regionale.

Articolo 4. Interviene sul Piano triennale dello sport prevedendo una specifica sezione dedicata alle pari opportunità tra donne e uomini. La sezione contiene il quadro conoscitivo della partecipazione sportiva, l'individuazione dei principali divari e degli ostacoli alla partecipazione femminile, gli obiettivi e gli indicatori di risultato, gli interventi prioritari, i criteri per la valutazione ex ante e il monitoraggio delle ricadute di genere delle principali linee di intervento e di finanziamento e il relativo fabbisogno finanziario. Il Piano diviene così la sede nella quale la conoscenza del fenomeno è tradotta in obiettivi programmatori e criteri di impiego delle risorse.

Articolo 5. Integra la disciplina della Conferenza regionale dello sport prevedendo che essa dedichi una specifica sessione alle pari opportunità tra donne e uomini e alla verifica dei risultati conseguiti in attuazione della relativa sezione del Piano triennale. Alla sessione possono essere invitati rappresentanti delle atlete e delle donne impegnate nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e degli organismi competenti in materia di pari opportunità.

Articolo 6. Interviene sul programma annuale degli interventi, prevedendo che esso individui gli interventi, le risorse e i risultati attesi per l'attuazione della sezione del Piano triennale dedicata alle pari opportunità tra donne e uomini nello sport. Viene così assicurato il raccordo tra la programmazione triennale e la concreta destinazione annuale delle risorse.

Articolo 7. Interviene sulla composizione del Comitato regionale per lo sport. È prevista la partecipazione di un componente designato dalla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, in possesso di comprovata competenza nelle politiche di pari opportunità e in materia sportiva. Per alcune delle designazioni collegiali già previste dalla legge viene inoltre introdotto un criterio di equilibrata presenza di donne e uomini, stabilendo che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei componenti oggetto della designazione.

Articolo 8. Integra i compiti del Comitato regionale per lo sport, attribuendogli espressamente la funzione di formulare proposte ed esprimere valutazioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nello sport, anche ai fini della predisposizione e dell'attuazione del Piano triennale e del programma annuale.

Articolo 9. Interviene sui regolamenti di gestione degli impianti sportivi. L'assegnazione degli spazi e delle fasce orarie deve avvenire secondo criteri trasparenti e non discriminatori, capaci di assicurare condizioni eque di accesso alle attività sportive femminili e maschili, tenendo conto della domanda effettiva, dei livelli di attività e delle eventuali situazioni di squilibrio. È inoltre prevista la trasmissione annuale di dati aggregati sull'utilizzo degli impianti, distinti, ove rilevabili, per sesso, fascia di età e tipologia di attività, così da consentire il monitoraggio delle effettive condizioni di accesso.

Articolo 10. Introduce nella legge regionale n. 17 del 1999 il nuovo articolo 22-bis, dedicato agli interventi per la promozione della pratica sportiva femminile e il contrasto dell'abbandono. Gli interventi possono sostenere l'avviamento e la continuità nella pratica sportiva, la costituzione e il rafforzamento di settori, squadre e attività femminili, la riduzione degli ostacoli economici, organizzativi e territoriali, la formazione nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali, la continuità e la ripresa della pratica in

relazione alla maternità e alle esigenze di conciliazione, nonché progetti integrati e reti territoriali. Particolare rilevanza è attribuita ai territori nei quali la partecipazione femminile e l'offerta di attività sportive risultano più deboli.

Articolo 11. Integra l'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999, relativo ai contributi per la partecipazione ai campionati nazionali, stabilendo che l'individuazione dei campionati femminili e maschili di maggior rilievo avvenga sulla base di criteri omogenei e comparabili. Le eventuali differenziazioni devono essere fondate su criteri oggettivi ed espressamente motivate. La disposizione non mira a rendere artificialmente identiche competizioni strutturalmente differenti, ma ad assicurare che il trattamento regionale sia fondato su parametri verificabili e coerenti.

Articolo 12. Rafforza il sistema di conoscenza e monitoraggio previsto dall'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999. L'Assessorato competente assicura la raccolta e l'elaborazione, in forma aggregata, dei dati necessari a valutare la partecipazione delle donne e degli uomini alle attività sportive e l'impatto di genere degli interventi finanziati dalla Regione. È inoltre prevista una relazione annuale sullo stato delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport, contenente le risorse assegnate, i soggetti beneficiari, i risultati conseguiti, i divari rilevati e le eventuali misure correttive. La relazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente e alla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne ed è pubblicata nel sito istituzionale della Regione

Articolo 13. Introduce l'articolo 42-bis della legge regionale n. 17 del 1999, relativo alle pari opportunità nell'accesso ai benefici regionali. Il Piano triennale, il programma annuale, i bandi, gli avvisi e gli altri atti attuativi possono prevedere, ove pertinenti, criteri premiali e obblighi informativi diretti a promuovere le pari opportunità. Le premialità possono riguardare, tra l'altro, l'incremento della partecipazione femminile, la presenza delle donne nei ruoli tecnici e dirigenziali, lo sviluppo di settori e squadre femminili, l'accesso equo agli impianti, la valorizzazione delle competizioni femminili e l'adozione di misure efficaci contro discriminazioni, abusi e molestie. La disposizione stabilisce inoltre che i criteri di accesso ai contributi e agli altri benefici regionali assicurino la parità di trattamento, ammettendo eventuali differenziazioni soltanto quando fondate su criteri oggettivi, pertinenti e proporzionati. Restano ferme le misure specifiche dirette alla riduzione di divari o situazioni di svantaggio accertati.

Articolo 14. Disciplina il passaggio al nuovo sistema. Poiché il Piano triennale dello sport 2026-2028 è già vigente, ne è previsto l'adeguamento entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, anche mediante l'approvazione di una specifica sezione integrativa e, ove necessario, il conseguente adeguamento del programma annuale. La disposizione individua il contenuto minimo della sezione integrativa e fa salvi gli atti, i provvedimenti e i procedimenti già avviati anteriormente all'adeguamento, prevedendo che i nuovi criteri trovino applicazione nei procedimenti successivamente avviati.

Articolo 15. Reca le disposizioni di carattere finanziario e autorizza una spesa di euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella missione 20 – programma 03 – titolo 1 del bilancio regionale; le relative spese sono iscritte nella missione 06 – programma 01 – titolo 1. A decorrere dall'anno 2029 agli oneri si provvede nei limiti delle risorse annualmente autorizzate con legge di bilancio.

Articolo 16. Disciplina l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA

La proposta di legge comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, quantificati dall'articolo 10 in euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

La quantificazione dell'autorizzazione di spesa tiene conto della pluralità e della potenziale estensione territoriale degli interventi previsti, dell'ampiezza della platea dei soggetti che possono accedere alle misure di sostegno e della necessità di assicurare una dotazione finanziaria idonea a consentire l'attivazione di interventi significativi nelle diverse realtà territoriali e discipline sportive. Lo stanziamento è pertanto determinato in misura coerente con le finalità e con l'ambito applicativo della legge, ferma restando la successiva modulazione delle risorse sulla base delle priorità individuate dagli strumenti di programmazione regionale.

L'autorizzazione di spesa è determinata quale limite massimo complessivo delle risorse destinate all'attuazione delle misure previste dalla proposta. La concreta articolazione delle risorse tra le diverse linee di intervento è demandata, in coerenza con il sistema di programmazione della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17, al Piano triennale dello sport, al programma annuale degli interventi e ai conseguenti provvedimenti attuativi.

La principale componente di spesa è riconducibile all'articolo 10, che introduce l'articolo 22-bis nella legge regionale n. 17 del 1999 e prevede interventi diretti a incrementare e consolidare la partecipazione femminile alla pratica sportiva e a prevenire e contrastare l'abbandono. Le risorse possono essere destinate, secondo le priorità definite dalla programmazione regionale, all'avviamento e alla continuità nella pratica sportiva, alla costituzione e al rafforzamento di settori, squadre e attività sportive femminili, alla riduzione degli ostacoli economici, organizzativi e territoriali alla partecipazione, alla formazione e qualificazione nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali, alle misure dirette a favorire la continuità della pratica in relazione alla maternità e alle esigenze di conciliazione, nonché alla realizzazione di progetti integrati e reti territoriali. Gli eventuali ulteriori oneri connessi alla raccolta e all'elaborazione dei dati, al monitoraggio e alla partecipazione del nuovo componente del Comitato regionale per lo sport sono ricompresi nella medesima autorizzazione complessiva di spesa. Le disposizioni di carattere ordinamentale, programmatico, partecipativo e di monitoraggio, nonché quelle relative ai criteri di accesso e di attribuzione dei benefici regionali, non determinano autonome autorizzazioni di spesa. Ai relativi adempimenti l'Amministrazione regionale provvede nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e con le risorse umane e strumentali disponibili, fatto salvo quanto ricompreso nell'autorizzazione complessiva prevista dall'articolo 15.

Per il triennio 2026-2028 l'onere massimo complessivo è pertanto determinato in euro 12.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni considerati. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella missione 20 – programma 03 – titolo 1 del bilancio regionale; le spese derivanti dall'attuazione della legge sono iscritte nella missione 06 – programma 01 – titolo 1.

A decorrere dall'anno 2029, agli oneri si provvede nei limiti delle risorse annualmente autorizzate con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e iscritte nella missione 06 – programma 01 – titolo 1.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, promuove le pari opportunità tra donne e uomini nello sport e integra tale obiettivo nella programmazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione delle politiche regionali in ambito sportivo, mediante integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni.

2. In coerenza con la funzione sociale, educativa e di promozione del benessere della pratica sportiva, la Regione persegue le seguenti finalità:

- a) favorire l'accesso e la permanenza delle donne e delle ragazze nella pratica sportiva, agonistica e non agonistica, in tutte le fasi della vita;
- b) prevenire e contrastare i divari di genere nella partecipazione sportiva e, in particolare, l'abbandono della pratica sportiva nelle fasce di età in cui esso presenta maggiore incidenza;
- c) promuovere condizioni di effettiva parità nell'accesso agli impianti, agli spazi, alle attrezzature, alle opportunità formative e alle risorse pubbliche destinate allo sport;
- d) favorire una maggiore presenza delle donne nei ruoli tecnici, arbitrali, dirigenziali e negli organismi di rappresentanza e governo dello sport;
- e) sostenere lo sviluppo e la valorizzazione dello sport femminile e assicurare pari dignità alle attività e alle competizioni sportive femminili e maschili;
- f) prevenire e contrastare stereotipi, discriminazioni, abusi e molestie fondati sul genere nell'ambito sportivo.

Art. 2

Principi

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione informa la programmazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche

sportive ai principi di cui all'articolo 1, comma 3-bis della legge n. 17 del 1999 introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 3

Integrazioni all'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1999 in materia di finalità

1. All'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 1999 sono apportate le seguenti integrazioni:

- a) dopo la lettera g) del comma 3 è aggiunta la seguente:
"g-bis) promuove le pari opportunità tra donne e uomini nello sport e la rimozione degli ostacoli che limitano l'accesso, la permanenza e lo sviluppo della componente femminile nella pratica sportiva e nei ruoli tecnici, arbitrali, dirigenziali e decisionali.";
- b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nell'attuazione di quanto previsto dal comma 3, lettera g-bis), le politiche e gli interventi regionali in materia di sport sono informati ai seguenti principi:
 - a) pari opportunità tra donne e uomini, mediante la rimozione degli ostacoli che, direttamente o indirettamente, determinano condizioni di svantaggio nell'accesso, nella permanenza e nella progressione delle donne e delle ragazze nell'attività sportiva;
 - b) integrazione della prospettiva di genere nella programmazione e nell'attuazione delle politiche sportive, anche mediante la valutazione dei possibili effetti di programmi, interventi, criteri di finanziamento e modalità di utilizzo delle risorse pubbliche sulla partecipazione sportiva femminile e maschile e sulle relative opportunità di accesso, permanenza e sviluppo nei percorsi sportivi e nei ruoli tecnici, arbitrali, dirigenziali e decisionali;
 - c) equità sostanziale, mediante l'adozione di misure specifiche dirette a ridurre divari accertati e a promuovere condizioni effettive di pari partecipazione;
 - d) conoscenza, monitoraggio e valutazione, mediante la raccolta e l'analisi di dati disaggregati, l'individuazione di obiettivi e indicatori e la verifica periodica dell'evoluzione dei divari e dell'efficacia degli interventi;
 - e) territorialità e accessibilità, mediante particolare attenzione alle condizioni che limitano la partecipazione sportiva nei territori caratterizzati da minore offerta di servizi e opportunità, nonché alle esigenze connesse

all'età, alla disabilità e alle condizioni economiche e sociali;

f) partecipazione e rappresentanza equilibrata, favorendo la presenza delle donne nei processi decisionali, consultivi, tecnici e organizzativi relativi alle politiche e alle attività sportive;

g) non discriminazione, assicurando che il genere non costituisca, di per sé, motivo di esclusione o di trattamento meno favorevole nell'accesso alle opportunità e ai benefici previsti dalla legislazione regionale in materia di sport.

3-ter. I principi di cui al comma 3-bis costituiscono criteri di riferimento per la predisposizione del piano triennale dello sport, del programma annuale degli interventi, degli atti di indirizzo, dei bandi e degli altri provvedimenti adottati in attuazione della presente legge."

Art. 4

Integrazioni all'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1999 in materia di piano triennale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1999 è inserito il seguente:

"2-bis. Il piano triennale contiene una specifica sezione dedicata alle pari opportunità tra donne e uomini nello sport, nella quale sono indicati:

a) il quadro conoscitivo della partecipazione sportiva, basato su dati disaggregati per sesso, fascia d'età, area geografica e disciplina sportiva, nonché, ove disponibili, su dati relativi alla condizione di disabilità, trattati in forma aggregata. Tale quadro analizza, inoltre, la presenza nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali, nonché l'utilizzo degli impianti sportivi;

b) i principali divari esistenti e gli ostacoli economici, sociali, culturali, organizzativi e territoriali alla partecipazione sportiva femminile;

c) gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi indicatori di risultato;

d) gli interventi prioritari diretti alla riduzione dei divari e alla prevenzione dell'abbandono della pratica sportiva;

e) la definizione dei criteri per la valutazione ex ante e per il monitoraggio delle ricadute di genere derivanti dalle principali linee di intervento e di finanziamento;

f) il fabbisogno finanziario relativo agli interventi previsti."

Art. 5

Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale
n. 17 del 1999 in materia di Conferenza regionale
dello sport

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 17 del 1999 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La Conferenza regionale dello sport dedica una specifica sessione alle pari opportunità tra donne e uomini nello sport e alla verifica dei risultati conseguiti in attuazione della relativa sezione del piano triennale. Alla sessione possono essere invitati rappresentanti delle atlete e delle donne impegnate nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali, delle istituzioni scolastiche e universitarie e degli organismi competenti in materia di pari opportunità."

Art. 6

Integrazioni all'articolo 4 della legge regionale n.
17 del 1999 in materia di programma annuale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 17 del 1999 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Il programma annuale individua gli interventi, le risorse e i risultati attesi per l'attuazione della sezione del piano triennale dedicata alle pari opportunità tra donne e uomini nello sport."

Art. 7

Integrazioni all'articolo 6 della legge regionale
n. 17 del 1999 in materia di Comitato regionale
dello sport

1. All'articolo 6 della legge regionale n. 17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) dopo la lettera c-bis) del comma 1 è inserita la seguente:

"c-ter) un componente designato dalla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, istituita dalla legge regionale 13 giugno 1989, n. 39 (Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne), scelto tra persone in possesso di com-

- provata competenza nelle politiche di pari opportunità e in materia sportiva;";
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- "1-bis. Per ciascuna delle designazioni collegiali previste dalle lettere e), f) e n) è assicurata l'equilibrata presenza di donne e uomini. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento dei componenti oggetto della designazione.".

Art. 8

Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale
n. 17 del 1999 in materia di compiti del Comitato
regionale per lo sport

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 17 del 1999 è inserita la seguente:

"a-bis) formulare proposte ed esprimere valutazioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nello sport, anche ai fini della predisposizione e dell'attuazione del piano triennale e del programma annuale;".

Art. 9

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale
n. 17 del 1999 in materia di regolamento
di gestione degli impianti

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 17 del 1999 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. I regolamenti di gestione di cui al comma 1 prevedono criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione degli spazi e delle fasce orarie e assicurano condizioni eque di accesso alle attività sportive femminili e maschili. I criteri tengono conto della domanda effettiva, dei livelli di attività e della necessità di rimuovere eventuali situazioni di squilibrio nell'utilizzo degli impianti, con particolare attenzione alle attività giovanili, scolastiche e paralimpiche.

2-ter. I soggetti gestori degli impianti trasmettono annualmente all'ente proprietario o titolare dell'impianto i dati aggregati relativi all'utilizzo degli spazi e delle fasce orarie, distinti, ove rilevabili, per sesso, fascia di età e tipologia di attività. Per gli impianti beneficiari di contributi regionali, i dati sono messi a disposizione dell'Assessorato regionale competente in materia di sport ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 41.".

Art. 10

Inserimento dell'articolo 22-bis alla legge regionale n. 17 del 1999 in materia di interventi per la promozione della pratica sportiva femminile e il contrasto all'abbandono

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:

"Art. 22-bis (Interventi per la promozione della pratica sportiva femminile e il contrasto all'abbandono)

1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 2 e del programma annuale di cui all'articolo 4, sostiene interventi diretti a incrementare e consolidare la partecipazione femminile alla pratica sportiva e a prevenire e contrastare l'abbandono, con particolare riguardo alle fasce di età nelle quali sono rilevati i maggiori divari.

2. Possono beneficiare degli interventi gli enti locali della Sardegna, le istituzioni scolastiche operanti nel territorio regionale, le associazioni e società sportive dilettantistiche aventi sede operativa in Sardegna, affiliate a un organismo sportivo riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché le articolazioni territoriali operanti in Sardegna delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI, delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

3. Gli interventi possono riguardare, in particolare:

- a) l'avviamento e la continuità nella pratica sportiva, con particolare attenzione alle fasi di passaggio tra le diverse fasce di età;
- b) la costituzione e il rafforzamento di settori, squadre e attività sportive femminili nei territori e nelle discipline nei quali l'offerta risulta insufficiente rispetto alla domanda potenziale;
- c) la riduzione degli ostacoli economici, organizzativi e territoriali alla partecipazione, anche mediante interventi sui costi di accesso e di partecipazione alla pratica sportiva, sulla disponibilità delle attrezzature e sui servizi funzionali allo svolgimento dell'attività;
- d) la formazione e la qualificazione nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali;
- e) la continuità e la ripresa della pratica sportiva in relazione alla maternità e alle esigenze di conciliazione;

f) la realizzazione di progetti integrati e reti territoriali tra soggetti sportivi, enti locali, istituzioni scolastiche e altri soggetti pubblici e privati interessati.

4. Nella concessione dei contributi è attribuita particolare rilevanza ai progetti realizzati nei territori caratterizzati da minori livelli di partecipazione sportiva femminile o da una ridotta offerta di attività e servizi, nonché ai progetti realizzati in forma associata o attraverso reti territoriali.

5. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, la tipologia e l'entità delle misure di sostegno, le spese ammissibili, gli indicatori di risultato e gli obblighi di monitoraggio."

Art. 11

Integrazioni all'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 in materia di contributi

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 17 del 1999 è inserito il seguente:

"1-bis. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il piano triennale applica ai campionati femminili e maschili criteri omogenei e comparabili, tenendo conto della collocazione della competizione nell'ordinamento federale, del livello tecnico, del rilievo nazionale, dei costi di partecipazione, della funzione promozionale e della diffusione della pratica sportiva. Le eventuali differenze tra campionati femminili e maschili sono fondate su criteri oggettivi e sono espressamente motivate."

Art. 12

Integrazioni all'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999 in materia di poteri di vigilanza, verifica e controllo

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale n. 17 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'Assessorato regionale competente in materia di sport assicura la raccolta e l'elaborazione, in forma aggregata, dei dati necessari alla valutazione della partecipazione delle donne e degli uomini alle attività sportive e dell'impatto di genere degli interventi finanziati dalla Regione. I soggetti beneficiari dei contributi regionali forniscono i dati richiesti secondo modalità proporzionate alla natura e alla dimensione dell'intervento.

1-ter. Entro il 30 giugno di ogni anno l'Assessorato-

to regionale competente in materia di sport pre-dispone una relazione annuale sullo stato delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport relativa all'anno precedente. La relazione dà conto, in particolare, delle risorse assegnate, dei soggetti beneficiari, dei risultati conseguiti, dei divari rilevati e delle eventuali misure correttive ed è trasmessa alla Commissione consiliare competente e alla Commissione regionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne, nonché pubblicata nel sito istituzionale della Regione."

Art. 13

Introduzione dell'articolo 42-bis nella legge regionale n. 17 del 1999 in materia di pari opportunità nell'accesso ai benefici regionali

1. Dopo l'articolo 42 della legge regionale n. 17 del 1999 è inserito il seguente:

"Art. 42-bis (Pari opportunità nell'accesso ai benefici regionali)

1. Il piano triennale, il programma annuale, i bandi, gli avvisi e gli altri atti di attuazione della presente legge prevedono, ove pertinenti rispetto alla natura dell'intervento, criteri premiali e obblighi informativi diretti a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nello sport.

2. I criteri premiali possono riguardare, in particolare:

- a) l'incremento della partecipazione sportiva femminile e la riduzione dell'abbandono;
- b) la presenza femminile nei ruoli tecnici, arbitrali e dirigenziali;
- c) l'attivazione e il consolidamento di settori giovanili, squadre e attività sportive femminili;
- d) l'adozione di criteri equi e trasparenti nell'assegnazione degli spazi e delle fasce orarie degli impianti sportivi;
- e) la valorizzazione e la visibilità delle competizioni e delle attività sportive femminili;
- f) l'adozione e l'effettiva attuazione di misure ulteriori rispetto agli obblighi previsti dalla normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, degli abusi e delle molestie;
- g) l'adozione di misure dirette a favorire la continuità della pratica sportiva e la conciliazione con le esigenze personali e familiari.

3. I criteri di accesso ai contributi e agli altri benefici regionali assicurano la parità di trattamento e non possono determinare, direttamente o indirettamente, condizioni di svantaggio in ragione del genere. Eventuali differenziazioni connesse alle caratteristiche delle discipline, delle attività o delle competizioni sportive sono ammesse se fonda-

te su criteri oggettivi, pertinenti e proporzionati. Sono fatte salve le misure specifiche dirette a ridurre divari o situazioni di svantaggio accertati e a promuovere condizioni effettive di parità."

Art. 14

Adeguamento del Piano triennale dello sport 2026-2028

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il Piano triennale dello sport alle disposizioni della presente legge, anche mediante l'approvazione di una specifica sezione integrativa, nonché, ove necessario, il programma annuale degli interventi.

2. La sezione integrativa di cui al comma 1 contiene almeno:

- a) una prima ricognizione dei dati disponibili sulla partecipazione sportiva e sui principali divari di genere;
- b) l'individuazione degli obiettivi e degli indicatori da utilizzare per il restante periodo di vigenza del Piano;
- c) l'individuazione degli interventi prioritari e delle risorse disponibili;
- d) le modalità per la progressiva acquisizione dei dati necessari al monitoraggio.

3. Restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati e i procedimenti avviati anteriormente all'adeguamento di cui al comma 1. I nuovi criteri introdotti in attuazione della presente legge si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla loro approvazione.

Art. 15

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nella missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo per nuovi oneri legislativi del bilancio regionale (FNOL)). Le relative spese sono iscritte nella missione 06 - programma 01 - titolo 1.

3. A decorrere dall'anno 2029, agli oneri

derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle risorse annualmente autorizzate con legge di bilancio e iscritte nella missione 06 - programma 01 - titolo 1.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).